



MINISTERO DELLA DIFESA

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")

- **Codice della proposta:** COM(2024) 150 *final* del 6 marzo 2024
- **Codice interistituzionale:** 2024/0061
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della difesa

Premessa: finalità e contesto

- *La proposta di Regolamento, presentata il 5 marzo scorso dalla Commissione, prevede l'utilizzo di diversi strumenti - sia organizzativi che normativi - finalizzati essenzialmente al rafforzamento della base industriale della difesa dell'Europa (European Defence Technology and Industrial Base - EDTIB) e dell'Ucraina (DTIB).*
- *Gli strumenti previsti dalla proposta di Regolamento possono essere racchiusi in tre diverse macro aree:*
 - *incremento della competitività EDTIB (art. 173(3) TFEU);*
 - *garanzia della disponibilità di mezzi e innovazione della EDTIB (art. 114(1) TFEU);*
 - *sinergia con altre iniziative di rilevanza industriale (art. 212(2) TFEU).*
- *Nelle prossime attività negoziali, la priorità italiana sarà:*
 - *la preservazione del costruito legato ai SEAP (Structures for European Armament Programme), strumento pensato per fornire una cornice legale per il sostegno e il rafforzamento della cooperazione nella difesa, dove i vari Stati Membri (SM) possono partecipare su base volontaria;*
 - *l'implementazione efficace dei bond che ciascun SEAP potrà emettere per garantire la sostenibilità finanziaria dei programmi comuni e mitigare le restrizioni imposte dall'austerità di bilancio.*

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

- 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

- *La proposta rispetta il principio di attribuzione secondo cui l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli SM nei trattati. Sono, infatti, gli SM che definiscono gli strumenti previsti dal Regolamento, attribuendo alla Commissione funzioni di coordinamento, di orientamento strategico e di identificazione dei progetti di interesse comune eleggibili per l'accesso ai fondi comuni. Andrà approfondita ulteriormente, nel corso delle future negoziazioni, la struttura dei SEAP.*
- *La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 173, 114, 212 e 322 del TFEU; in particolare:*
 - *l'articolo 173 consente l'adozione di misure volte a garantire la competitività dell'Industria dell'Unione e, nello specifico, di EDTIB, mediante azioni - coordinate a livello unionale - che accelerino l'adattamento dell'Industria della difesa alle trasformazioni strutturali;*
 - *l'articolo 114 consente l'adozione di una normativa unionale di armonizzazione per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali divergenti che hanno causato strozzature nelle catene di approvvigionamento e posto ostacoli all'interoperabilità dei prodotti per la difesa (ad esempio in relazione alla certificazione);*
 - *l'articolo 212 consente l'adozione di azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, con paesi terzi per contribuire, nello specifico, alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della DTIB;*
 - *l'articolo 322 consente l'adozione di disposizioni finanziarie per l'individuazione delle linee di bilancio di spesa necessarie all'adozione delle misure unionali nell'ambito di un sistema di mercato aperto e competitivo.*

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- *La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto, stante la complessità dei diversi strumenti previsti in EDIP, la Commissione ha ritenuto di rimarcare come le funzioni fondamentali della difesa e le connesse responsabilità rimangano in capo agli SM.*
In particolare:
 - *vengono rispettate la sovranità e le competenze nazionali in materia di difesa dei cittadini e dei territori;*
 - *EDIP fornisce un'ampia gamma di strumenti (alcuni dei quali pre-esistenti nello specifico settore della difesa e sicurezza e altri mutuati da altre fattispecie) per l'approvvigionamento dei propri sistemi ed equipaggiamenti, lasciando a ciascuno SM la responsabilità di scegliere quelli ritenuti più idonei per le proprie esigenze;*
 - *viene lasciata agli SM la responsabilità di identificare i prodotti della difesa per i quali è necessaria una mappatura sovranazionale e un successivo monitoraggio da parte degli stessi, anche a livello di security of supplies (SoS);*
 - *prevede una serie di iniziative che agiscono dal lato della domanda di prodotti (e non solo dell'offerta), riconoscendo agli SM, per il tramite eventuale dei SEAP, la potestà di controllo dei processi di acquisizione degli armamenti, limitandosi a definirne un framework comune a livello europeo;*
 - *non è previsto alcuno strumento che operi al di fuori della cornice attualmente delineata dai*

Trattati vigenti.

L'azione dell'Unione Europea si esplica, più in generale, negli ambiti di seguito indicati:

- aggregazione e armonizzazione della domanda unionale di materiali di difesa;*
- cooperazione a lungo termine durante il ciclo di vita dei materiali di difesa;*
- sostegno del processo dei rischi di investimenti dell'Industria della difesa in fabbricazioni flessibili equamente distribuiti tra gli stati membri;*
- collaborazione volta a impedire il divario di commercializzazione dei prodotti finali derivanti dalla R&S nell'ambito del European Defence Fund (EDF);*
- istituzione di un regime di sicurezza dell'approvvigionamento in ambito unionale volto ad accrescere la resilienza di EDTIB;*
- sostegno ingente e duraturo alla DTIB Ucraina anche mediante la cooperazione industriale.*

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto le misure non vanno al di là di quanto strettamente necessario per conseguire i loro obiettivi e sono proporzionate alla portata e alla gravità dello scenario in cui si collocano.*

In particolare, la proposta di Regolamento invita gli SM a:

- assicurare che, entro il 2030, il valore dello scambio intra-UE di prodotti della difesa sia almeno il 35% dell'intero mercato della difesa UE;*
- a progredire costantemente affinché il budget di acquisizioni in ambito difesa sia intra-UE per almeno il 50% entro il 2030 ed il 60% entro il 2035;*
- acquisire entro il 2030 almeno il 40% degli equipaggiamenti per la difesa in modo collaborativo (al momento si è ben al di sotto del 35% stabilito in ambito European Defence Agency - EDA).*

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta di Regolamento si pone l'obiettivo di passare dalle misure emergenziali, finora adottate per il supporto all'Ucraina (i.e. European defence industry reinforcement through common procurement act - EDIRPA, The Act in Support of Ammunition Production - ASAP, etc.), a misure più strutturate, che portino a risultati di lungo termine per l'Industria della Difesa europea e dell'Ucraina. In particolare, i provvedimenti previsti puntano a risolvere le carenze produttive messe in evidenza dall'aggressione in Ucraina, puntando alla creazione di un sistema industriale resiliente e flessibile tramite un'azione che dia profondità, prevedibilità e stabilità alla domanda di prodotti per la difesa e sicurezza, rafforzando la cooperazione con le Piccole e Medie Imprese nonché la collaborazione tra Stati.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

EDIP è in linea con le previsioni nazionali e 'certifica' ad oggi il ruolo di primo piano assunto dall'Italia nella negoziazione di simili fattispecie regolamentari. La proposta di Regolamento prevede, infatti, un'estensione delle logiche EDIRPA (ma anche ASAP e EDF), considerati un

successo negoziale dell'Italia che ha promosso, fin dalle prime fasi di definizione della proposta di Regolamento, la possibilità per la Commissione di orientare il sostegno finanziario verso il soddisfacimento della domanda di sistemi ed equipaggiamenti (demand-side) e di sfruttare le logiche di rafforzamento industriale sperimentate con ASAP.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Le prossime interlocuzioni con la Commissione e con gli SM dovranno puntare a preservare il costruito legato ai SEAP e all'implementazione efficace (dal punto di vista del bilancio nazionale) dei bond. Su decisione degli SM (SEAP), sarà infatti possibile emettere obbligazioni per assicurare un piano di finanziamento a lungo termine dei programmi di interesse comune degli Stati e dell'Unione. In aggiunta a ciò bisogna puntare a permettere lo scorporo degli investimenti in programmi EU dai vincoli di bilancio del Patto di stabilità, in particolare se riferiti a programmi di sviluppo europeo innovativo, volti a creare piattaforme interoperabili e con comunaltà logistica/addestrativa (ad es. corvette europee, carro armato europeo ecc...): ciò con l'obiettivo di favorire l'integrazione del mercato e delle Forze armate europee, partendo dallo strumento della cooperazione industriale fra Stati membri.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

EDIP prevede un totale di 1.5 MLD€ fino al 2027 per il rafforzamento della EDTIB. I progetti di 'interesse comune' (definiti tali dall'Unione e qualora vi partecipino almeno 4 SM) potrebbero essere destinatari di fondi per la copertura fino al 100% dei costi (35% più eventuali bonus per gli altri progetti non di prioritario interesse comunitario), con un massimo del 25% del totale disponibile. I fondi per lo strumento di sostegno all'Ucraina, invece, non sono ad oggi ancora definiti.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta di regolamento ha effetti di ottimizzazione degli approvvigionamenti del materiale destinato alla Difesa nazionale attraverso l'introduzione di misure finanziarie e organizzative - finalizzate alla prontezza operativa delle Forze Armate - che garantiscono il sostegno all'industria nazionale del settore nel contesto unionale. Ciò consentirà di proseguire gli sforzi messi in campo rendendoli strutturati in un'ottica collaborativa tra SM.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non sono al momento noti gli effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione e la necessità di adeguamenti strutturali ordinamentali.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La crescita stabile della capacità produttiva comporterà incrementi occupazionali nel settore. Il focus del Regolamento sulle attività svolte in Europa ('eligible actions', 'eligible entities' e 'award

criteria') e le specifiche previsioni di bonus per l'export, agevolerà un incremento delle attività produttive unionali.

Gli strumenti finanziari innovativi introdotti dalla proposta di Regolamento, quale l'emissione di bond garantiti dal SEAP attraverso gli SM per l'avvio di progetti industriali di interesse europeo, consentirà ipotesi di finanziamento dei costi non ricorrenti e dei rischi di impresa, con l'effetto finale di una maggiore competitività con aree extra-UE.

Altro

Si precisa che la proposta di Regolamento è suscettibile di variazioni che potrebbero essere connesse agli esiti delle attività negoziali. Stante la complessità del Regolamento, è in corso un continuo confronto istituzionale teso ad armonizzare i punti di vista dei vari Dicasteri interessati, consentendo di definire una posizione univoca da rappresentare nelle sedi istituzionali europee.



MINISTERO DELLA DIFESA

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")

- **Codice della proposta:** COM(2024) 150 *final* del 6 marzo 2024
- **Codice interistituzionale:** 2024/0061
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della difesa

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP")		La Proposta di Regolamento unionale - direttamente applicabile - si allinea a strumenti unionali già esistenti quali EDF, EDIRPA, ASAP. Non trova diretta corrispondenza in vigenti disposizioni interne. L'applicazione delle misure è conforme alle disposizioni, ivi incluse le deroghe, previste dalla Direttiva 2009/81/CE e dalla relativa normativa di recepimento (decreto legislativo n.208 del 2011). Non necessita allo stato di norme nazionali di adeguamento.